

**DELIBERAZIONE N. 826 DEL 01/09/2021**

OGGETTO: **REVOCA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 789 DEL 24.08.2021 INERENTE L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - REVOCA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 307 DEL 29 MAGGIO 2015 - CONTESTUALE PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 9 E SS. DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 241 E SS.MM.II..**

STRUTTURA PROPONENTE:

PROVVEDIMENTO: **Immediatamente Esecutivo**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Ing. Gennaro Sosto, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 372 del 6 agosto 2019 e con D.P.G.R.C. n. 104 del giorno 8 agosto 2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

**OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 789 DEL 24.08.2021 INERENTE L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - REVOCA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 307 DEL 29 MAGGIO 2015 - CONTESTUALE PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 9 E SS. DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 241 E SS.MM.II..**

### **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore Amministrativo delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Direttore Amministrativo proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

#### **Dichiarata:**

altresì, espressamente con la sottoscrizione, la conformità del presente atto al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i..

**Premesso** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 789 del 24.08.2021 veniva revocata la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 307 del 29.05.2015, concernente il Regolamento aziendale in materia di procedimento amministrativo e disciplina del potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell'art. 2, commi 9 e ss. della Legge n. 241 del 07.08.1990.

**Considerato** che la Pubblica Amministrazione, nei casi previsti dalla legge, ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal Regolamento, ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, entro trenta giorni;

**Visto** il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29.7.2021, n. 108, il cui art. 61 ha apportato modifiche alla disciplina del potere sostitutivo specificamente ai commi 9 bis e 9 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Considerato che**, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 307 del 29 maggio 2015, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, concernente le modifiche dell'art. 2 della legge n. 241/1990, veniva adottato il nuovo regola-

mento relativo all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia;

**Preso atto:**

- dell'attuale assetto di cui al D.C.A. n. 39 del 25.9.2017, relativo all'approvazione dell'Atto Aziendale della ASL Napoli 3 Sud;
- che alla Deliberazione del Direttore Generale n. 789 del 24.08.2021, per mero errore materiale, non è stato allegato il nuovo Regolamento in interesse.

**Ritenuta** la necessità di conformare il regolamento di cui alla citata deliberazione n. 307 del 29.5.2015 alle su citate disposizioni normative,

**PROPONE AL DIRETTORE GENERALE di:**

- revocare la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 307 del 29.5.2015 ad oggetto "Revoca della Delibera del Direttore Generale n. 757 del 22 Ottobre 2014 inerente approvazione Regolamento per l'Attuazione delle Disposizioni relative alla conclusione del Procedimento Amministrativo ed ai Poteri sostitutivi in caso di silenzio – inadempimento introdotte dall'art. 1 del Decreto Legislativo 09.02.2012 n. 5 e contenute nell'art. 2 (comma 9 e 9 quinquies) della Legge n. 241/1990 e s.m.i.- Adozione nuovo Regolamento in materia di Procedimento amministrativo;
- revocare la Deliberazione del Direttore Generale n. 789 del 24.08.2021 inerente la presa d'atto e l'adozione del nuovo Regolamento sulla disciplina del potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell'art. 2, commi 9 e ss. della Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii.;
- prendere atto ed approvare il Nuovo Regolamento concernente la disciplina del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell'art. 2, commi 9 e ss. della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii., allegato alla presente delibera come parte integrante e sostanziale;
- individuare il Direttore dell'U.O.C. Affari Legali in qualità di soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della Legge n. 241/1990, ferma restando la titolarità del potere sostitutivo in capo ai Dirigenti nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un Responsabile diverso dal Dirigente stesso;
- dare mandato al Direttore della UOC Affari Istituzionali e Segreterie di provvedere alla comunicazione della presente deliberazione a tutte le Strutture aziendali;
- dare mandato al Direttore della U.O.C. Relazioni con il Pubblico di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale,
- prendere atto che dal presente provvedimento non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe Esposito

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate  
– Sostituisce la firma autografa)

**Il Direttore Generale**

In forza della D.G.R.C. n° 372 del 06/08/2019 e del D.P.G.R.C. n° 104 del 08/08/2019;

Preso atto della dichiarazione resa dal proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario Aziendale  
Dott. Gaetano D'Onofrio

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate  
– Sostituisce la firma autografa)

#### **DELIBERA di:**

- revocare la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 307 del 29.5.2015 ad oggetto "Revoca della Delibera del Direttore Generale n. 757 del 22 Ottobre 2014 inerente approvazione Regolamento per l'Attuazione delle Disposizioni relative alla conclusione del Procedimento Amministrativo ed ai Poteri sostitutivi in caso di silenzio – inadempimento introdotte dall'art. 1 del Decreto Legislativo 09.02.2012 n. 5 e contenute nell'art. 2 (comma 9 e 9 quinquies) della Legge n. 241/1990 e s.m.i.- Adozione nuovo Regolamento in materia di Procedimento amministrativo;
- revocare la Deliberazione del Direttore Generale n. 789 del 24.08.2021 inerente la presa d'atto e l'adozione del nuovo Regolamento sulla disciplina del potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell'art. 2, commi 9 e ss. della Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii.;
- prendere atto ed approvare il Nuovo Regolamento concernente la disciplina del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell'art. 2, commi 9 e ss. della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii., allegato alla presente delibera come parte integrante e sostanziale;
- individuare il Direttore dell'U.O.C. Affari Legali in qualità di soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della Legge n. 241/1990, ferma restando la titolarità del potere sostitutivo in capo ai Dirigenti nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un Responsabile diverso dal Dirigente stesso;
- dare mandato al Direttore della UOC Affari Istituzionali e Segreteria di provvedere alla comunicazione della presente deliberazione a tutte le Strutture aziendali;
- dare mandato al Direttore della U.O.C. Relazioni con il Pubblico di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale,
- prendere atto che dal presente provvedimento non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda.

Il Direttore della UOC Affari Legali sarà responsabile in via esclusiva dell'esecuzione della presente deliberazione, che data l'urgenza, viene resa immediatamente esecutiva, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..

L'estensore  
Il Direttore UOC A.I.S.  
Marco Tullio

**Il Direttore Generale  
Ing. Gennaro Sosto**

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate  
– Sostituisce la firma autografa)



**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA  
DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA  
AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 9 E SS. DELLA  
LEGGE 7.8.1990 N. 241 E SS.MM.II.**

**INDICE**

Ar t.	1	Ambito di applicazione
	-	
Ar t.	2	Termini del procedimento
	-	
Ar t.	3	Soggetto titolare del potere sostitutivo
	-	
Ar t.	4	Istanza per la conclusione del procedimento in caso di inerzia

- 
- Ar  
t. 5 Nomina del Commissario *ad acta*
- 
- Ar  
t. 6 Aspetti disciplinari e di valutazione dirigenziale
- 
- Ar  
t. 7 Norme di rinvio e disposizioni finali
- 

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

- 1 Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'A.S.L. Napoli 3 Sud promossi d'ufficio o su istanza di parte.
- 2 I procedimenti amministrativi devono concludersi con un provvedimento o atto espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento.
- 3 Per quanto concerne l'individuazione dei procedimenti amministrativi afferenti ad ogni Dipartimento, U.O.C., U.O.S.D., U.O.S. e Articolazione Organizzativa, si rinvia al vigente organigramma aziendale.

### Articolo 2 **Termini del procedimento**

- 1 I procedimenti amministrativi di competenza della A.S.L. Napoli 3 Sud devono concludersi entro trenta giorni, a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare prevedano un termine diverso;
- 2 In ogni caso, i termini fissati dall'amministrazione non possono comunque essere superiori ai novanta giorni; tuttavia la legge ammette la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi tutelati e della particolare complessità del procedimento.
- 3 Nei predetti casi, tuttavia, il termine massimo di durata non può oltrepassare comunque i centottanta giorni.
- 4 I responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo.
- 5 I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
- 6 I termini possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo

non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni o di certificazione relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti non in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

- 7 La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

### **Articolo 3**

#### **Soggetto titolare del potere sostitutivo**

- 1 Il Direttore/Responsabile della U.O.C. Affari Legali è individuato quale soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della Legge n. 241/1990, ferma restando la titolarità del potere sostitutivo in capo ai Dirigenti nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente stesso.
- 2 Sul sito internet istituzionale dell'ASL Napoli 3 sud viene pubblicato, a cura della UOC Relazioni con il Pubblico e per ciascun procedimento, con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per effetti del comma 9-ter dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

### **Articolo 4**

#### **Istanza per la conclusione del procedimento in caso di inerzia**

- 1 Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al soggetto individuato quale titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 3 del presente regolamento perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario ad acta.

### **Articolo 5**

#### **Nomina del commissario ad acta**

- 1 Il soggetto di cui all'art. 3 del presente regolamento, pervenuta l'istanza di cui all'art. 4, provvede, previo accertamento dell'inerzia da parte del responsabile del procedimento, a delegare altro dirigente della struttura d'appartenenza del dirigente che non ha concluso il procedimento, conferendogli specifico mandato nella qualità di commissario ad acta per la conclusione del procedimento.
- 2 Nella ipotesi in cui non vi sia altro dirigente assegnato alla struttu-

ra d'appartenenza del dirigente che non ha concluso il procedimento, il soggetto di cui all'art. 3 provvede alla nomina, quale commissario ad acta, di altro dirigente incardinato presso la U.O.C. Affari Legali.

## **Articolo 6**

### **Aspetti disciplinari e di valutazione dirigenziale**

- 1 La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
- 2 Il soggetto di cui all'art. 3, accertato il ritardo nella conclusione del procedimento, comunica senza indugio il nominativo del responsabile della inerzia all'Ufficio procedimenti disciplinari, ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare, dandone contestuale comunicazione al medesimo responsabile secondo le disposizioni del vigente Codice di disciplina e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle suesposte disposizioni, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
- 3 Analoga comunicazione andrà fatta dal soggetto di cui all'art. 3 al competente Organismo di Valutazione, per le specifiche attribuzioni.
- 4 Il medesimo soggetto di cui all'art. 3, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica alla Direzione Strategica ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione i procedimenti, riferiti all'anno precedente, suddivisi per tipologie e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti, gli estremi della relativa comunicazione all'Ufficio procedimenti disciplinari, nonché all'Organismo di valutazione.

## **Articolo 7**

### **Norme di rinvio e disposizioni finali**

- 1 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e dei regolamenti di attuazione della medesima.
- 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione e, a decorrere da tale data, si intenderanno espressamente abrogate le precedenti disposizioni regolamentari in materia.
- 3 Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Azienda, a cura della U.O.C. Relazioni con il Pubblico.